



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE



SCAI SWISS CHAMBERS'
ARBITRATION INSTITUTION

L'associazione delle Camere di commercio svizzere
per l'arbitrato e la mediazione

Regolamento di mediazione

Contenuto

Modelli di clausole e accordi di mediazione	3	V. Fine della mediazione e certificazione	9
Modelli di clausole di mediazione	3	Fine della mediazione e certificazione	9
Modello di accordo di mediazione quando le parti sono già coinvolte in una controversia	3	Articolo 16	
Mediazione e arbitrato	3	Accordo transattivo e certificazione	9
		Articolo 17	
Introduzione	3	VI. Mediazione e arbitrato	10
Al servizio delle aziende	3	Introduzione di un procedimento arbitrale	10
Entrata in vigore	3	Articolo 18	
Un approccio volontario	3	La mediazione durante un procedimento arbitrale	10
		Articolo 19	
I. Regole introduttive	4	VII. Esclusione di responsabilità	10
Campo di applicazione	4	Esclusione di responsabilità'	10
Articolo 1		Articolo 20	
Richiesta di mediazione	4		
Articolo 2			
		VIII. Costi	11
II. Nomina del mediatore	6	Costi della mediazione	11
Numero di mediatori	6	Articolo 21	
Articolo 3		Ripartizione dei costi della mediazione	11
Nomina del mediatore	6	Articolo 22	
Articolo 4		Onorari, costi e spese di SCAI	11
Procedura di designazione semplificata	6	Articolo 23	
Articolo 5		Onorari, costi e spese del mediatore	11
Conferma del mediatore	6	Articolo 24	
Articolo 6		Deposito degli onorari, dei costi e delle spese	11
Sostituzione di un mediatore	6	Articolo 25	
Articolo 7		Fatturazione dei costi	11
Trasmissione dell'incarto al mediatore	6	Articolo 26	
Articolo 8			
		Appendice A:	
III. Il mediatore	7	Indirizzi dei Segretariati e coordinate bancarie	12
Indipendenza, neutralità e disponibilità del mediatore	7		
Articolo 9		Appendice B:	
Ruolo del mediatore	7	Tabella dei costi della mediazione	13
Articolo 10			
IV. Regole procedurali	8		
Conduzione della mediazione	8		
Articolo 11			
Rappresentanti	8		
Articolo 12			
Confidenzialità	8		
Articolo 13			
Sede della mediazione	8		
Articolo 14			
Diritto applicabile	8		
Articolo 15			

Modelli di clausole e accordi di mediazione

Modelli di clausole di mediazione

Diversi modelli di clausole di mediazione da includere nei contratti sono disponibili nella nostra pagina web:

www.swissarbitration.org/Mediation

Modello di accordo di mediazione quando le parti sono già coinvolte in una controversia

Le parti indicate qui di seguito concordano di sottoporre la seguente controversia alla mediazione, secondo il Regolamento svizzero di mediazione della SCAI – Swiss Chambers' Arbitration Institution:

[breve descrizione della controversia]

La sede della mediazione è ... [città] ... [nazione]. Le sedute d'incontro potranno tuttavia aver luogo a ... [città] ... [nazione].

Il procedimento viene svolto in lingua ... [specificare la lingua desiderata].

Mediazione e arbitrato

Le parti che intendono combinare la mediazione con una procedura d'arbitrato possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella pagina web di SCAI:

www.swissarbitration.org/Mediation

Il testo originale è in lingua inglese.

In caso di conflitto, la versione in lingua inglese avrà la prevalenza su qualsiasi versione tradotta di questo Regolamento.

Aprile 2007 (revisionato nel 2019)

Introduzione

Al servizio delle aziende

Al fine di offrire validi servizi di risoluzione per le controversie, le Camere di commercio e industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud e Zurigo (le «Camere») hanno armonizzato i loro regolamenti d'arbitrato nel 2004 e fondato l'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere («SCAI») nel 2007. Successivamente si sono aggiunte le Camere di commercio, dell'industria e dei servizi di Neuchâtel e Svizzera centrale. SCAI è un'associazione privata registrata in Svizzera, indipendente e senza fini di lucro.

SCAI fornisce servizi per la mediazione e l'arbitrato in ambito nazionale e internazionale, assoggettati a qualsiasi legge applicabile, in Svizzera o all'estero. SCAI ha istituito un Consiglio consultivo per la mediazione («Consiglio Consultivo») composto da professionisti, esperti in materia, in grado di fornire assistenza e sostegno per la mediazione.

Al fine di ottimizzare le regole della mediazione, le Camere hanno sostituito i loro precedenti regolamenti con il Regolamento svizzero di mediazione commerciale («Regolamento») nel 2007. Il Regolamento è stato rivisitato nel 2019 a seguito di una vasta consultazione con i fruitori di tale servizio. La gestione delle mediazioni ai sensi del Regolamento viene condotta esclusivamente dal Segretariato di SCAI («Segretariato»).

Entrata in vigore

Questa versione del Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2019.

Un approccio volontario

La mediazione è un modo di risolvere i conflitti in via bonale, con cui due o più parti chiedono a un terzo neutrale, il mediatore, di aiutarle a trovare un accordo per porre fine alle loro controversie, oppure per prevenire un conflitto futuro. Con la mediazione, il mediatore favorisce lo scambio di punti di vista e di informazioni e tenta di incoraggiare le parti a trovare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e interessi. Se non richiesto dalle parti, il mediatore non esprime il proprio parere (a differenza dell'esperto) e non formula alcuna proposta (a differenza del conciliatore).

Informazioni:

www.swissarbitration.org/Mediation

I. Regole introduttive

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le mediazioni nelle quali l'accordo di mediazione fa riferimento al Regolamento o a un regolamento di mediazione di qualsiasi Camera di commercio e industria svizzera aderente a SCAI o laddove le parti convengono di avvalersi della mediazione secondo il Regolamento in seguito al sorgere di una controversia.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, questa versione del Regolamento si applica a tutte le richieste di mediazione depositate presso un Segretariato ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento alla data della sua entrata in vigore o posteriormente alla stessa.

Richiesta di mediazione

Articolo 2

1. La parte o le parti che intende/intendono avviare una mediazione («Parte(i) Richiedente(i)») deve/devono depositare una richiesta di mediazione («Richiesta») in inglese, tedesco, francese o italiano presso uno dei Segretariati elencati nell'Appendice A del Regolamento.
2. La Richiesta deve includere:
 - (a) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax (se del caso), gli indirizzi di posta elettronica ed eventuali ulteriori contatti, al fine di garantire una corretta notifica tramite posta elettronica alle parti e ai loro rappresentanti (se il caso) e una copia della procura del/dei rappresentante/i;
 - (b) una copia dell'accordo di mediazione e/o della relativa clausola di mediazione menzionata nell'eventuale accordo esistente;
 - (c) una breve descrizione della controversia che oppone le parti e, se del caso, una stima dell'importo litigioso;
 - (d) la designazione congiunta di un mediatore¹ o una descrizione delle qualifiche richieste per questa figura;
 - (e) l'indicazione, se auspicato dalle parti, che venga applicata la Procedura di Designazione Semplificata ai sensi dell'articolo 5;
 - (f) una proposta inerente alla scelta della lingua per la conduzione del procedimento, in assenza di un accordo già esistente in merito alla stessa;
 - (g) la conferma del pagamento dell'emolumento di registrazione, in conformità con l'Appendice B del

Regolamento in vigore al momento del deposito della Richiesta al Segretariato.

La(e) parte(i) può/possono allegare qualsiasi ulteriore documento ritenuto rilevante ai fini della mediazione.

3. La Richiesta può essere depositata al Segretariato tramite e-mail. Su specifica richiesta del Segretariato, la Parte Richiedente dovrà fornire una copia cartacea della Richiesta. Le parti e il Segretariato possono, di comune accordo, convenire che ogni ulteriore documento possa essere presentato tramite e-mail o altri mezzi elettronici appropriati.
4. Se l'emolumento di registrazione non è stato pagato o se la Richiesta risulta incompleta o se la Richiesta o ogni eventuale accordo di mediazione correlato alla stessa è stato depositato in una lingua diversa dall'inglese, dal tedesco, dal francese o dall'italiano, il Segretariato può richiedere alla(e) Parte(i) Richiedente(i) di rimediare alla lacuna entro un termine adeguato. Se la(e) Parte(i) Richiedente(i) si conforma/conformano entro il termine stabilito dal Segretariato, si ritiene che la Richiesta sia stata validamente depositata alla data nella quale il Segretariato ha ricevuto la Richiesta iniziale.
5. Alla ricezione di una Richiesta depositata validamente, il Segretariato deve:
 - (a) procedere ai sensi dell'articolo 6, se la Richiesta è stata depositata congiuntamente dalle parti e se le stesse hanno convenuto di fare riferimento al Regolamento e designato un mediatore;
 - (b) procedere ai sensi dell'articolo 4 o 5, se la Richiesta è stata depositata congiuntamente dalle parti e se le stesse hanno convenuto di fare riferimento al Regolamento ma non hanno designato un mediatore;
 - (c) trasmettere all'altra o alle altre parti copia della Richiesta e dei relativi documenti depositati ai sensi dell'articolo 2(2), se la Richiesta non è stata depositata congiuntamente da tutte le parti coinvolte. Qualora la Richiesta sia stata depositata da una o più parti unitamente ad un accordo di mediazione che non fa riferimento al Regolamento, o nel caso in cui la Richiesta sia stata depositata da una o più parti in assenza di un precedente accordo di mediazione, il Segretariato invita la(e) altra(e) parte(i) («Parte(i) Citata(e)») a fornire entro 15 giorni il proprio accordo esplicito all'applicazione del Regolamento.

¹ L'uso del maschile è generico e si applica per uomini e donne, singolare o plurale.

6. In caso di mancata risposta della(e) Parte(i) Citata(e) entro il termine assegnato dal Segretariato ai sensi dell'articolo 2(5)(c), essa(e) parte(i) non parteciperà/ parteciperanno alla mediazione. Il Segretariato ne informa tempestivamente le parti in forma scritta.
7. Se la(e) Parte(i) Richiedente(i) e un'altra Parte Citata desiderano procedere senza la(e) parte(i) che ha/hanno rifiutato la mediazione, questa può continuare tra le parti che così hanno deciso.

II. Nomina del mediatore

Numero di mediatori

Articolo 3

Salvo accordi differenti fra le parti, la mediazione è condotta da un mediatore unico.

Nomina del mediatore

Articolo 4

1. Le parti possono designare congiuntamente un mediatore. Se il mediatore designato non è confermato dal Segretariato o se il mediatore rifiuta la sua designazione, il Segretariato concede un termine di 15 giorni alle parti per designare congiuntamente un nuovo mediatore.
2. Se le parti non nominano congiuntamente un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta di nomina dal Segretariato, il Segretariato invia un elenco di mediatori alle parti, comprensivo d'indicazione sui costi dei mediatori e invita le parti, concedendo loro a tal fine un breve termine, a indicare al Segretariato in ordine di preferenza la loro scelta fra i nominativi proposti. Il Segretariato nominerà quindi il mediatore tenendo conto delle preferenze indicate dalle parti. In mancanza di indicazione di ordine di preferenza, il Segretariato nominerà autonomamente il mediatore.
3. Su richiesta delle parti, il Segretariato le assiste nella nomina dei co-mediatori.²
4. Se, entro cinque giorni dalla ricezione della nomina, una parte si oppone per iscritto alla nomina del mediatore e fornisce delle motivazioni ritenute fondate, il Segretariato nomina tempestivamente un mediatore diverso scelto dall'elenco precedentemente proposto o procede conformemente a quanto previsto all'articolo 4(2).

Procedura di designazione semplificata

Articolo 5

1. Se le parti concordano congiuntamente o non si oppongono alla sua applicazione, nei casi in cui l'importo in controversia non supera i CHF 50'000, si applica la Procedura di Designazione Semplificata per la designazione del mediatore.

2. In tutti i casi dove viene applicata la Procedura di Designazione Semplificata, il Segretariato, conformemente all'articolo 6:
 - (a) conferma il mediatore designato congiuntamente dalle parti; o
 - (b) nomina un mediatore di propria scelta tenendo conto delle preferenze e qualifiche del mediatore eventualmente indicate al Segretariato dalle parti, ai sensi dell'articolo 2(2)(d) del Regolamento, senza sottoporre alle parti un elenco di mediatori.

Conferma del mediatore

Articolo 6

1. Tutte le designazioni congiunte del(i) mediatore(i) ad opera delle parti sono soggette a conferma da parte del Segretariato, dopodiché la nomina potrà ritenersi effettiva. Il Segretariato non è obbligato a motivare la mancata conferma di un mediatore.
2. Qualora il mediatore non accetti la sua nomina o non sia confermato, il Segretariato concederà alle parti un ulteriore termine di 15 giorni per designare congiuntamente un nuovo mediatore o per fornire una descrizione delle qualifiche desiderate per la nomina del mediatore da parte del Segretariato. In caso di mancata risposta delle parti, il Segretariato procederà ai sensi degli articoli 4 o 5 del Regolamento.

Sostituzione di un mediatore

Articolo 7

Se un mediatore non è più in grado di esercitare la propria funzione o non è più accettato dalle parti, il Segretariato, su richiesta congiunta delle parti, procede ai sensi degli articoli 4 o 5 del Regolamento.

Trasmissione dell'incarto al mediatore

Articolo 8

1. Dopo la conferma o la nomina del mediatore, il Segretariato gli trasmette l'incarto completo per la conduzione della mediazione.
2. Se sono previsti dei costi amministrativi, l'incarto per la mediazione sarà trasmesso al mediatore solo previa ricezione del pagamento dei costi amministrativi, in conformità con l'Appendice B del Regolamento in vigore alla data della Richiesta di mediazione.

² Le disposizioni del Regolamento si applicano anche in caso di co-mediazione.

III. Il mediatore

Indipendenza, neutralità e disponibilità del mediatore

Articolo 9

1. Il mediatore deve essere e rimanere in ogni momento imparziale, neutrale, indipendente dalle parti e a disposizione per la conduzione della mediazione.
2. Prima della conferma o nomina del mediatore prescelto da parte del Segretariato, egli deve:
 - (a) restituire al Segretariato debitamente datati e firmati: (i) l'accordo per fungere da mediatore; (ii) la dichiarazione di indipendenza, neutralità, imparzialità e disponibilità; e (iii) un curriculum vitae;
 - (b) dichiarare per iscritto di attenersi al Regolamento ed al Codice europeo di condotta per i mediatori in vigore alla data della nomina del mediatore; in caso di discrepanza tra il Regolamento ed il Codice europeo di condotta per i mediatori, il Regolamento ha precedenza;
 - (c) rivelare qualsiasi circostanza a lui nota, comprese le circostanze elencate nel Codice europeo di condotta per mediatori, atta a sollevare dubbi legittimi sulla sua imparzialità, la sua neutralità, la sua indipendenza dalle parti, o la sua disponibilità.
3. Se, nel corso della mediazione, il mediatore scopre l'esistenza di circostanze atte a compromettere la sua imparzialità, la sua indipendenza dalle parti o la sua disponibilità, egli ne informa immediatamente le parti. Con il loro consenso, il mediatore può continuare ad esercitare la sua funzione. Se le parti non sono d'accordo, il mediatore sospende la mediazione e ne informa il Segretariato che procede alla sua sostituzione in conformità con l'articolo 7 del Regolamento.

Ruolo del mediatore

Articolo 10

1. Il mediatore assiste le parti nelle loro negoziazioni volte a trovare una soluzione accettabile e soddisfacente della controversia. Egli non ha la facoltà né l'autorità di imporre una soluzione alle parti.
2. Il mediatore e le parti devono comportarsi secondo i principi di correttezza, autonomia e rispetto reciproco.

IV. Regole procedurali

Conduzione della mediazione

Articolo 11

1. La mediazione deve essere condotta secondo le modalità convenute con le parti. In mancanza di tale accordo, il mediatore procede nel modo che ritiene appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, delle esigenze espresse dalle parti, dei loro budget e scadenze, e della necessità di una tempestiva risoluzione della controversia.
2. Immediatamente dopo aver ricevuto l'incarto dal Segretariato, il mediatore dovrà contattare le parti per definire un incontro iniziale di discussione e informazione sulle modalità con le quali verrà condotta la mediazione. Una breve nota che riassume l'accordo delle parti in relazione alla condotta e all'organizzazione della mediazione (lingua, orari e luogo delle riunioni, deposito di memorie, partecipanti, ecc.) deve quindi essere redatta dal mediatore e fornita alle parti, con copia al Segretariato.
3. Con l'accordo delle parti, il mediatore può, se lo ritiene appropriato, avere degli incontri separati con ognuna delle parti. Ogni informazione fornita in questi incontri separati è strettamente confidenziale e può essere rivelata all'altra parte solo previa ed esplicita autorizzazione di tutti i partecipanti all'incontro separato.

Rappresentanti

Articolo 12

Le parti devono essere personalmente presenti in tutte le sessioni di mediazione o, per le persone giuridiche, attraverso rappresentanti debitamente autorizzati e muniti dei poteri necessari, i cui estremi di contatto completi devono essere comunicati per iscritto al mediatore, all'altra(e) parte(i) e al Segretariato. Le parti possono essere assistite e accompagnate da uno o più consulente(i) legale(i) o da altri consulenti di loro scelta.

Confidenzialità

Articolo 13

1. La mediazione è confidenziale. Nessuna osservazione, affermazione o proposta fatta durante la mediazione, né alcun documento allestito ai fini della mediazione possono essere rivelati all'esterno o utilizzati successivamente, anche in caso di contenzioso o arbitrato, senza il consenso scritto di tutte le persone coinvolte nella mediazione, eccezione fatta per il caso in cui l'utilizzo sia necessario per ottenere l'esecuzione di un accordo transattivo scritto che concluda la mediazione o se così richiesto per legge.

2. Le sedute di mediazione sono a porte chiuse. Con il consenso del mediatore, le parti possono concordare la partecipazione di persone diverse dalle parti stesse, dai loro rappresentanti o consulenti.
3. Salvo diversamente ed espressamente concordato tra le parti, dopo che la Richiesta è stata validamente depositata presso il Segretariato, un mediatore non può agire come arbitro, giudice, esperto, rappresentante o consulente di una delle parti in qualsiasi procedimento successivo che faccia riferimento alla stessa controversia o che coinvolga una delle parti alla mediazione.
4. SCAI conserva in modo sicuro i documenti dell'incarto per almeno 10 anni dopo la fine della mediazione. Trascorso questo periodo di salvaguardia, SCAI può distruggere tutti i documenti, sia fisicamente che elettronicamente.
5. Durante e dopo la risoluzione della controversia o la fine della mediazione, né SCAI, né le Camere, né il loro personale, dirigenti e membri del consiglio di amministrazione, né il/i mediatore/i, gli arbitri, i membri del Consiglio Consultivo, i membri della corte, né gli esperti da loro nominati, possono essere obbligati a rilasciare dichiarazioni a persone o a un tribunale su qualsiasi questione riguardante la mediazione. Nessuna delle parti potrà richiedere ad alcuna di queste persone di fungere da testimone, o altrimenti obbligarle a fornire testimonianze o prove, nell'ambito di qualsiasi procedimento legale o di altra natura derivante o in relazione alla mediazione, salvo se necessario per ottenere l'esecuzione di un accordo transattivo scritto che concluda la mediazione.

Sede della mediazione

Articolo 14

Se le parti non si sono accordate diversamente, la sede della mediazione è il luogo in cui è situato l'ufficio del Segretariato presso il quale è stata depositata la Richiesta di mediazione. Le sedute possono tenersi altrove.

Diritto applicabile

Articolo 15

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il procedimento di mediazione è retto dal diritto svizzero.
2. Le relazioni tra SCAI ed i partecipanti al procedimento di mediazione (parti, rappresentanti delle parti e consulenti, mediatore(i), perito(i), ecc.) sono rette dal diritto svizzero.

V. Fine della mediazione e certificazione

Fine della mediazione e certificazione

Articolo 16

1. Una mediazione condotta secondo il presente Regolamento è ritenuta conclusa:
 - (a) alla firma di tutte le parti di un accordo transattivo che pone fine alla controversia;
 - (b) dopo 90 giorni, se la Richiesta è stata depositata al Segretariato con una modalità imperfetta o incompleta e la(e) Parte(i) Richiedente(i) non ha/hanno tempestivamente posto rimedio a tale carenza nel rispetto dei termini fissati dal Segretariato;
 - (c) in qualsiasi momento dopo che il mediatore ha fornito alle parti la nota ai sensi dell'articolo 11(2) del Regolamento se una parte comunica al mediatore e al Segretariato, per iscritto, la sua decisione di porre fine alla mediazione e le altre parti non desiderano continuare la mediazione in assenza di tale parte;
 - (d) in qualsiasi momento dopo che il mediatore ha fornito alle parti la nota ai sensi dell'articolo 11(2) del Regolamento, se, a giudizio del mediatore, ulteriori sforzi non contribuirebbero alla risoluzione della controversia, e il mediatore notifica alle parti e al Segretariato, per iscritto, la propria decisione di porre fine alla mediazione;
 - (e) alla scadenza di qualsiasi termine fissato dalle parti o dal mediatore per la risoluzione della controversia, se non prorogato di comune accordo fra tutte le parti e il mediatore;
 - (f) in caso di mancato pagamento delle parti dei depositi richiesti, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, o delle spese amministrative SCAI ai sensi della Sezione 2 dell'Appendice B del Regolamento, nei termini impartiti rispettivamente dal mediatore o dal Segretariato.
2. Il mediatore informa tempestivamente il Segretariato in forma scritta della conclusione della mediazione, indicando la data della fine della mediazione e se la stessa ha condotto ad un accordo transattivo completo, parziale oppure a nessun accordo.
3. Nelle mediazioni multiparti, se una parte o più parti decidono di ritirarsi dalla mediazione:
 - (a) le altre parti comunicano tempestivamente per iscritto al Segretariato se intendono continuare la mediazione e, in questo caso, se desiderano continuare la mediazione con lo stesso mediatore nominato;

- (b) il mediatore comunica tempestivamente per iscritto al Segretariato il ritiro di una o di più parti dalla mediazione, indicando il proprio eventuale consenso a continuare la mediazione con le altre parti restanti.

4. Il Segretariato conferma in forma scritta la fine del procedimento di mediazione alle parti e al mediatore.
5. Su richiesta delle parti o del mediatore, il Segretariato redige per le parti e per il mediatore un certificato di mediazione attestante che la mediazione ha avuto luogo e indica se la stessa si è conclusa con un accordo transattivo. Il Segretariato può richiedere alle parti o al mediatore di presentare qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini del rilascio di questa certificazione. Tali documenti devono essere forniti in inglese, tedesco, francese o italiano oppure tradotti ufficialmente in una di queste lingue.

Accordo transattivo e certificazione

Articolo 17

1. Salvo diverso accordo tra le parti in forma scritta, l'accordo transattivo è ritenuto valido solo quando è redatto in forma scritta ed è firmato da tutte le parti interessate.
2. Su richiesta delle parti, e se il mediatore ha fornito una copia cartacea originale firmata dell'accordo transattivo, il Segretariato può rilasciare alle parti copie certificate conformi dell'accordo transattivo.
3. Su richiesta delle parti e se il mediatore conferma per iscritto di essere stato testimone della sottoscrizione firmata tra le parti dell'accordo transattivo o se le parti firmano l'accordo transattivo presso il Segretariato, quest'ultimo può fornire alle parti un certificato di autenticità dell'accordo transattivo.
4. Il Segretariato può richiedere alle parti o al mediatore di presentare qualsiasi documento ritenuto pertinente per la certificazione di autenticità dell'accordo transattivo. Tali documenti devono essere forniti in inglese, tedesco, francese, o italiano oppure tradotti ufficialmente in una di queste lingue.

VI. Mediazione e arbitrato

Introduzione di un procedimento arbitrale

Articolo 18

1. Le parti possono congiuntamente convenire in forma scritta, in qualsiasi momento, di sottoporre la loro controversia o parte di essa a SCAI per l'avvio di un arbitrato condotto ai sensi del Regolamento svizzero di arbitrato internazionale della Swiss Chambers' Arbitration Institution. Ogni parte può quindi avviare un procedimento arbitrale in applicazione del precitato Regolamento presentando una Richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento svizzero di arbitrato internazionale. Se le parti risolvono la controversia bonalmente durante il procedimento arbitrale, l'articolo 34 del Regolamento svizzero di arbitrato internazionale, sarà applicabile per l'emissione del lodo inerte all'eventuale registrazione dell'accordo.
2. Le parti possono congiuntamente convenire in forma scritta, in qualsiasi momento, di sottoporre la loro controversia, o parte di essa, ad un arbitrato in conformità con altri regolamenti di arbitrato.

La mediazione durante un procedimento arbitrale

Articolo 19

1. In tutti i procedimenti arbitrali pendenti presso SCAI, ogni parte o l'/gli arbitro(i) può/possono proporre che le parti tentino di risolvere in modo bonale la loro controversia, o una parte di essa, ricorrendo ad una mediazione.
2. Se le parti accettano di ricorrere alla mediazione secondo il presente Regolamento, il Segretariato, quando riceve la Richiesta di mediazione depositata conformemente all'articolo 2 unitamente all'emolumento di registrazione, procede alla scelta del mediatore, conformemente al Capitolo II del presente Regolamento.

VII. Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità'

Articolo 20

Né SCAI, né le Camere, né il loro personale, dirigenti e membri del consiglio di amministrazione, né il mediatore, gli arbitri, i membri del Consiglio Consultivo, i membri della corte, né gli esperti da loro nominati, sono responsabili per qualunque atto od omissione relativi o connessi ad una mediazione condotta secondo il Regolamento, eccezion fatta dei casi in cui l'atto o l'omissione in questione siano costitutivi di un atto illecito intenzionale o di una estrema grave negligenza.

VIII. Costi

Costi della mediazione

Articolo 21

I costi, le spese e gli onorari di SCAI e del mediatore («Costi della mediazione») sono determinati secondo la Tabella dei costi (Appendice B del Regolamento) in vigore al momento del deposito della Richiesta di mediazione presso il Segretariato.

Ripartizione dei costi della mediazione

Articolo 22

1. Salvo diverso accordo tra le parti, i Costi della mediazione sono ripartiti in parti uguali fra di esse. Le parti sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento integrale dei Costi della mediazione.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese personali sostenute da una parte e relative alla mediazione (ad esempio gli onorari dei consulenti, le spese d'albergo, di viaggio ecc.) sono a carico di tale parte e non sono incluse nei Costi della mediazione.

Onorari, costi e spese di SCAI

Articolo 23

1. Gli onorari, i costi e le spese di SCAI, secondo l'Appendice B del Regolamento, includono:
 - (a) l'emolumento di registrazione non rimborsabile;
 - (b) i costi amministrativi;
 - (c) i costi, le spese e gli onorari di certificazione e autenticazione di cui all'articolo 16(5) e all'articolo 17(2) e (3) del Regolamento.
2. Gli onorari, i costi e le spese di SCAI devono essere pagati o depositati presso SCAI, secondo le indicazioni del Segretariato.
3. Se l'emolumento o i costi amministrativi richiesti non sono pagati per intero ed entro il termine specificato (se applicabile), la mediazione non può procedere. In tal caso, il Segretariato richiede per iscritto al mediatore di sospendere o interrompere la mediazione.

Onorari, costi e spese del mediatore

Articolo 24

1. Le parti sono responsabili del pagamento degli onorari, dei costi e delle spese del mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti e il mediatore, gli onorari del me-

diatore sono calcolati sulla base del tempo impiegato dal mediatore per la mediazione ivi incluso il tempo necessario per la preparazione, in base alla tariffa oraria concordata dalle parti e dal mediatore prima dell'inizio della mediazione.

2. Il mediatore deve chiedere alle parti di versare un deposito per coprire almeno gli onorari, i costi e le spese iniziali del mediatore.
3. Successivamente, il mediatore può, in qualsiasi momento durante la mediazione, richiedere a ciascuna parte di depositare un importo uguale (salvo diversamente concordato) a titolo di pagamento anticipato per gli onorari e le spese del mediatore per la mediazione. Il mediatore ne informa il Segretariato per iscritto.
4. Qualsiasi divergenza sugli onorari, costi e/o spese del mediatore deve essere sottoposta al Consiglio consultivo di SCAI.

Deposito degli onorari, dei costi e delle spese

Articolo 25

1. Il mediatore custodisce i depositi pagati dalle parti sul suo conto bancario professionale.
2. Se gli anticipi richiesti non vengono versati integralmente al mediatore entro i termini fissati, il mediatore può sospendere o terminare il procedimento informandone tempestivamente il Segretariato per iscritto.
3. Su richiesta del mediatore, il Segretariato può custodire i depositi versati dalle parti su un conto bancario apposito rubricato per la mediazione.

Fatturazione dei costi

Articolo 26

1. Alla fine della mediazione, il mediatore trasmette alle parti, con copia al Segretariato, una fattura per il suo onorario, i suoi costi e le sue spese.
2. Il mediatore include nella fattura il dettaglio delle spese e dei costi sostenuti nel corso della mediazione, il tempo dedicato, la tariffa oraria concordata, qualsiasi tassa dovuta e ogni pagamento ricevuto dalle parti.
3. L'eventuale saldo in eccesso è rimborsato alle parti proporzionalmente ai loro versamenti.

Appendice A: Indirizzi dei Segretariati e coordinate bancarie

Per informazioni aggiornate sugli indirizzi dei Segretariati SCAI e dei conti bancari, si può visitare:
<https://www.swissarbitration.org/Mediazione/Iniziare-una-mediazione>

Tutti i pagamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri (CHF) e ricevuti al netto di eventuali commissioni e spese bancarie.

Indirizzi dei Segretariati

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Handelskammer beider Basel
St. Jakobs-Strasse 25 - P.O. Box
CH-4010 **Basilea**
Telefono: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz
Kapellplatz 2 - P.O. Box 2941
CH-6002 **Lucerna**
Telefono: +41 41 410 68 89
Fax: +41 41 410 52 88
E-Mail: lucerne@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Handels- und Industrieverein des Kantons Bern
Kramgasse 2 - P.O. Box 5464
CH-3001 **Berna**
Telefono: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Camera di commercio, dell'industria,
dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino
Corso Elvezia 16
Casella postale 5399
CH-6901 **Lugano**
Telefono: +41 91 911 51 30
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Chambre de commerce, d'industrie et des services
de Genève
4, boulevard du Théâtre - P.O. Box 5039
CH-1211 **Ginevra** 11
Telefono: +41 22 819 91 57
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie
4, rue de la Serre - P.O. Box 2012
CH-2001 **Neuchâtel**
Telefono: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
47, avenue d'Ouchy - P.O. Box 315
CH-1001 **Losanna**
Telefono: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org

Swiss Chambers' Arbitration Institution
Segretariato
c/o Zürcher Handelskammer
Loewenstrasse 11 - P.O. Box
CH-8021 **Zurigo**
Telefono: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org

Appendice B:

Tabella dei costi della mediazione

Per una versione aggiornata di questa Appendice B, visitare la pagina Web:
www.swissarbitration.org/Mediazione/Regolamento-di-mediazione

1. Emolumento di registrazione SCAI e i costi fissi

- 1.1 Un emolumento di registrazione SCAI di CHF 1'000 deve essere versato per ciascuna parte coinvolta nella mediazione.
- 1.2 Se la Richiesta è depositata congiuntamente dalle parti, ciascuna parte paga la stessa quota d'emolumento.
- 1.3 Se la Richiesta è depositata da una sola parte, essa deve pagare l'importo totale dell'emolumento.
- 1.4 Per la Procedura di Designazione Semplificata ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'emolumento di registrazione è di CHF 1'000. Se la mediazione coinvolge più di due parti, per ogni ulteriore parte, deve essere versato un emolumento aggiuntivo di CHF 250.
- 1.5 Se le parti non accettano o non richiedono congiuntamente l'applicazione della Procedura di Designazione Semplificata, l'emolumento deve essere pagato conformemente al paragrafo 1.1 del presente articolo.
- 1.6 Il Segretariato non procede alla nomina o alla conferma del mediatore fino a quando l'emolumento di registrazione non è stato interamente saldato.
- 1.7 L'emolumento di registrazione non è rimborsabile.
- 1.8 Se la fattispecie descritta nella Richiesta è già oggetto di una Richiesta d'Arbitrato depositata dalle parti presso SCAI, l'emolumento di registrazione per la mediazione è diviso per due.
- 1.9 Se il numero delle parti aumenta durante la mediazione, il Segretariato adegua e addebita conseguentemente gli emolumenti di registrazione supplementari.
- 1.10 Se le parti richiedono che il Segretariato nomini o confermi più di un mediatore, o sostituisca i mediatori, SCAI addebiterà una commissione aggiuntiva di CHF 1'000 per ogni ulteriore nomina o conferma di un mediatore.

- 1.11 SCAI riscuote una tassa di sospensione annuale di CHF 2'000, a carico delle parti, per le mediazioni che rimangono sospese per più di tre mesi. Questa commissione è addebitata da SCAI ed è considerata necessaria per mantenere aperto il caso.

2. Costi amministrativi di SCAI

- 2.1 SCAI fissa per le parti i seguenti costi amministrativi:
 - CHF 2'500, se l'importo in causa si situa tra CHF 50'000 e CHF 2'000'000;
 - CHF 8'000, se l'importo in causa si situa tra CHF 2'000'001 e CHF 5'000'000;
 - CHF 13'000, se l'importo in causa si situa tra CHF 5'000'001 e CHF 10'000'000;
 - CHF 17'000, se l'importo in causa si situa tra CHF 10'000'001 e CHF 20'000'000;
 - CHF 20'000, se l'importo in causa si situa tra CHF 20'000'001 e 50'000'000;
 - CHF 23'000, se l'importo in causa è superiore a CHF 50'000'000.
- 2.2 SCAI non addebita costi amministrativi per importi di causa inferiori a CHF 50'000.
- 2.3 Le parti pagano le spese amministrative di SCAI su richiesta del Segretariato.

- 2.4 Se il valore della controversia aumenta durante la mediazione, il Segretariato può maggiorare ed addebitare i costi amministrativi di conseguenza.

3. Costi di certificazione e autenticazione di SCAI

- 3.1 La parte che richiede il rilascio di un certificato di mediazione deve versare un costo di certificazione, pari a CHF 500 per ogni certificato, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.
- 3.2 La parte che richiede una copia certificata conforme dell'accordo transattivo deve versare un costo di certificazione, pari a CHF 300 per ogni copia certificata, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.
- 3.3 La parte che richiede un certificato di autenticità dell'accordo transattivo deve versare un costo di autenticazione, pari a CHF 1'000 per ogni certificato, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.